

---

# COMUNICAZIONE

---

## **Pubblicità e comunicazione per la Corte dei Conti**

“Spese di pubblicità e spese per la comunicazione negli orientamenti della Corte dei conti. Annotazioni critiche sull’art. 6, comma 8 del d.l. 31/5/2010, n. 78”, è il titolo del commento di Riccardo Nobile, segretario generale della provincia di Monza e della Brianza, pubblicato da LexItalia, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

- i termini del problema e le ragioni dell’incoerenza;
- gli orientamenti della giurisprudenza contabile.

Il testo del commento è consultabile presso il Settore.

## **Il periodo on line non è equiparabile alla stampa periodica cartacea: la Cassazione penale ribalta l’esito dei precedenti gradi di merito**

La Cassazione penale mantiene l’orientamento già espresso con la sentenza n. 35511 del 16/07/2010 in base al quale: “è esclusa la responsabilità penale del direttore di un giornale on line, per omesso controllo sui contenuti pubblicati” a mezzo della rete informatica, per l’impossibilità di poter operare un preventivo controllo sui medesimi.

La vicenda di cui è questione, che si è risolta con la pronuncia della cassazione penale n. 44126, riguarda il caso di un direttore responsabile di periodico on line, condannato dai giudici di merito per il reato di cui all’art. 57 c.p., per avere omesso il controllo necessario ad impedire la commissione del reato di diffamazione, realizzatosi mediante *un post* ossia un commento di un lettore che viene automaticamente pubblicato.

L’art. 57 c.p. punisce i reati commessi con il mezzo della stampa periodica e sanziona penalmente il direttore o il vice direttore responsabile il quale ometta di esercitare un controllo del periodo da lui diretto, controllo necessario ad impedire che, per mezzo della pubblicazione, siano commessi reati. Ma la Suprema Corte puntualizza che il periodico on line non è qualificabile come “stampa periodica” con la conseguenza che lo speciale regime di responsabilità per quest’ultima previsto non è applicabile.

Delle peculiarità del periodo on line ne era consapevole anche la corte di appello, infatti il fulcro della sentenza di condanna è da rinvenire nel fatto che il direttore del periodo on line non avesse provveduto a rimuovere il commento postato dall’utente.

Ma la Corte di Cassazione ritiene che il controllo successivo alla pubblicazione on line e finalizzato all’eventuale rimozione di un contenuto non è assimilabile al controllo preventivo finalizzato ad evitare la pubblicazione di un contenuto diffamatorio, con la conseguenza che anche in questo caso, non sarebbe possibile ritenere responsabile ex art. 57 c.p. il direttore di un periodico on line per non aver provveduto alla rimozione di un commento di un lettore, ritenuto diffamatorio.

La Corte è quindi addivenuta ad un sentenza di assoluzione in quanto sottolinea la differenza strutturale che contraddistingue i due mezzi di comunicazione, ossia la stampa “cartacea” e la stampa “informatica”.

Le pubblicazioni a mezzo della rete informatica, quanto meno quelle che – come nel caso di cui in sentenza - vengono “postate” direttamente dall’utenza, per mezzo dell’accesso alla rete e diffuse mediante internet, non consentono di operare un controllo preventivo dei contenuti prima che questi siano diffusi, di conseguenza trattasi di una forma di pubblicazione, che per sua natura sfugge al controllo di un direttore di testata *on line*.

Il testo della sentenza della Cassazione Penale n. 44126 del 29/11/2011 è consultabile presso il Settore.